

Autobus e corsie riservate

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 7615 del 18 marzo 2021 hanno ritenuto che non può essere sanzionato l'autobus di noleggio con conducente che circola sulla corsia preferenziale riservata ai taxi se lo consente una determina dirigenziale

IL FATTO

Il titolare di un'impresa individuale di noleggio di autobus con conducente per trasporto di persone proponeva dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso alcuni verbali di accertamento, con cui gli era stata contestata la circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione. Nel motivo di opposizione esponeva che il proprio autobus, adibito a noleggio con conducente per il trasporto di persone, poteva circolare nelle corsie riservate ai taxi in forza della normativa vigente e della determina dirigenziale. Il giudice adito non accoglieva l'opposizione e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Roma davanti al quale l'amministratore societario aveva proposto ricorso. Anche avverso questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione lamentando che il tribunale avesse ommesso di esaminare il contenuto della determina dirigenziale di Roma Capitale che esplicitamente autorizzava tale transito anche per i veicoli della medesima tipologia di quello di cui si discute.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il ricorso ritenendo che il tribunale ha interpretato la vigente normativa nel senso che la disposizione, ove prevede che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano il servizio di taxi, e che è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici), non si applica anche agli autobus, precisando che tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata all'organizzazione del traffico anche per gli autobus adibiti a noleggio con conducente. Sempre la sentenza del Tribunale aveva anche dato atto che il ricorrente aveva richiamato le disposizioni della determina dirigenziale di Roma Capitale, ma aveva inspiegabilmente ommesso di valutarne il contenuto, sebbene, secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto lecita la condotta sanzionata. La denunciata omissione evidenziata, avendo la sentenza trascurato le disposizioni locali che, influenzando sul giudizio di illiceità della condotta di guida addebitata al ricorrente, aveva avuto grande rilievo ai fini della decisione. In conclusione la Corte ha quindi concluso che il passaggio di autobus possa avvenire solo ancorché autorizzato anche con disposizioni regolamentari dell'amministrazione, rientranti nel potere discrezionale della stessa, tenuto conto della necessità di organizzazione del transito su un territorio comunale, in specie quando la licenza autobus è stata concessa aliunde ovvero sia munito di precesso".

Corte di Cassazione sezione VI civile, sentenza n. 7615 del 18 marzo 2021

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 6012/2019, il tribunale di Roma ha confermato la pronuncia del giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione proposta da (omissis), titolare dell'omonima impresa individuale, avverso tre verbali di accertamento, con cui era stata contestata al ricorrente la circolazione in corsia preferenziale in difetto di autorizzazione.

Nel proporre opposizione, il (omissis) aveva esposto che il proprio autobus, adibito a noleggio con conducente per il trasporto di persone, poteva circolare nelle corsie riservate ai taxi in forza del disposto dell'art. 11 L. 21/1992 e della determina dirigenziale n. 589/2012 del Comune di Roma.

Il tribunale ha, in contrario, osservato che il citato art. 11, come modificato dall'art. 29, comma primo quater, lettera d), L. 14/2009, prevede, al comma terzo, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove si esercita il servizio di taxi", ma che "è tuttavia consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici, volendo attribuire tale facoltà esclusivamente alle vetture in NCC e non anche agli autobus".

Ha quindi concluso che "il passaggio di autobus possa avvenire solo ancorché autorizzato anche con disposizioni regolamentari dell'amministrazione- rientranti nel potere discrezionale della stessa, tenuto conto della necessità di organizzazione del transito su un territorio comunale, in specie quando la licenza autobus è stata concessa aliunde (come nel caso di specie Lecce)- ovvero sia munito di premesso".

La cassazione della sentenza è chiesta da (omissis) con ricorso basato su un unico motivo.

Roma Capitale è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che il tribunale, pur asserendo che l'utilizzo delle corsie preferenziali da parte degli autobus in NCC poteva essere autorizzato da un apposito provvedimento dell'amministrazione comunale, abbia omesso di esaminare il contenuto della determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale che esplicitamente autorizzava tale transito anche per i veicoli della medesima tipologia di quello di cui si discute.

Il motivo è fondato.

Il tribunale ha interpretato l'art. 11 della L. 21/1992, nel senso che la disposizione (ove prevede, al comma terzo, che nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove esercitano il servizio di taxi, e che è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici), non si applica anche agli autobus, precisando che tale facoltà di utilizzo delle corsie preferenziali può essere eventualmente autorizzata dalla disciplina comunale finalizzata all'organizzazione del traffico anche per gli autobus NCC. La sentenza ha anche dato atto che l'appellante aveva invocato le disposizioni della determina dirigenziale 589/2012 di Roma Capitale (cfr. sentenza, pag. 2), ma ha inespugnabilmente omesso di valutarne il contenuto, sebbene, secondo la tesi del ricorrente, dette disposizioni rendessero del tutto lecita la condotta sanzionata. Sussiste l'omissione denunciata, avendo la sentenza trascurato le disposizioni locali che, influenzando sul giudizio di illiceità della condotta di guida addebitata al ricorrente, avevano rilievo ai fini della decisione.

È accolto l'unico motivo di ricorso e la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.